



Città di Grosseto

POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA

Ordinanza Dirigenziale N.

221

Data di registrazione

21/02/2023

OGGETTO: STAGIONE AGONISTICA 2022-2023 - U.S. GROSSETO 1912 /
UNIONE SPORTIVA LIVORNO 1915 - STADIO COMUNALE
"CARLO ZECCHINI" - 26 FEBBRAIO 2023 - MODIFICHE
TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l'art.107 comma 3° lettera I D. Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili di settore o di servizio;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n° 20 del 11.01.2022, con cui viene conferito l'incarico di Funzionario Responsabile del Servizio di Servizi Interni e di Cordinamento del Comando di P.M. all'Isp. Lorenzo Querci;

PRESO ATTO rispettivamente delle **Ordinanza Dirigenziale n° 778 del 08.09.2022 e n° 989 del 24.11.2022 con cui veniva disciplinata la circolazione stradale** nelle vie e piazze limitrofe allo stadio "Carlo Zecchini" in ogni giornata di svolgimento delle partite casalinghe di calcio del campionato nazionale di "SERIE D - Girone E" anno 2022-2023, che sarà disputato dalla squadra dell'U.S. GROSSETO 1912, da tre ore prima dell'inizio previsto e fino ad un' ora dopo la fine della stessa, e comunque fino al ripristino delle normali condizioni della circolazione veicolare e pedonale;

PRESO ATTO che durante la riunione tecnica tenutasi presso la Questura di Grosseto in data 20.02.2023, veniva deciso di **introdurre e richiedere ulteriori misure di modifica alla circolazione**, applicata anche nei campionati precedenti e denominata "SOLUZIONE ESTESA" , **solo ed esclusivamente in occasione della partita di calcio**

valida per la 25ª giornata del campionato nazionale di "SERIE D - Girone E" anno 2022-2023, in programma Domenica 26 Febbraio 2023 alle ore 14.30 allo Stadio Comunale "Carlo Zecchini" tra le squadre "U.S. GROSSETO 1912" e " UNIONE SPORTIVA LIVORNO 1915", per motivi di ordine e sicurezza pubblica, sostituendo temporaneamente le misure alla circolazione di cui alle **Ordinanza Dirigenziale n° 778 del 08.09.2022 e n° 989 del 24.11.2022** ;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione d' avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i. data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

VISTI gli articoli 5 - comma 3 - e 7 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

- 1) Di istituire, in occasione della partita di calcio, valida per la 25ª giornata del campionato nazionale di "SERIE D - Girone E" anno 2022-2023, **in programma Domenica 26 Febbraio 2023** alle ore 14.30 allo Stadio Comunale "Carlo Zecchini" tra le squadre "U.S. GROSSETO 1912" e " UNIONE SPORTIVA LIVORNO 1915, dalle ore 10.30 fino alle ore 18.30 del 26.02.2023, e comunque fino al ripristino delle normali condizioni della circolazione veicolare e pedonale, le seguenti modifiche alla circolazione:

SOLUZIONE ESTESA: all'interno dell'area ricompresa tra la Via Tarquinia, il rilevato ferroviario (tratto dal sottopasso di P.zza Stadio al sottopasso di Via P. Aldi), Via P. Aldi, Via Michelangelo, P.zza Donatello, P.zza Raffaello Sanzio e Viale Telamonio (tratto da P.zza Raffaello Sanzio a rilevato ferroviario) i seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli:

- a) il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione a tutti i veicoli - eccetto quelli autorizzati e sotto specificati nelle seguenti Vie e/o P.zze: Capena, Porto Loretano (tratto compreso tra la Via Vetulonia e la Via Telamonio), Felsinea, Vetulonia, Signorini, Lega, Veterani dello Sport, Atleti Azzurri d'Italia, Stadio, Bearzot, Fattori, Caravaggio (tratto da P.zza Stadio/Bearzot a Via P. Aldi), Verrocchio, Tintoretto, Veronese,

Segantini, Donatello e Via Michelangelo nel tratto fronte campo Zauli e delimitato dalle intersezioni con la Piazza Donatello;

b) l'accesso all'interno di detta area (oltre naturalmente ai mezzi di polizia, di soccorso, di servizio, degli organi d'informazione, a servizio di portatori di handicap) è consentito ai veicoli dei residenti al fine di accedere ad aree esterne alla sede stradale;

c) nella Piazza Donatello, stalli di sosta riservati ai mezzi delle Autorità, Vip muniti di accredito, della stampa - giornalisti muniti del tesserino dell'ordine dei giornalisti e veicoli della U.S. Grosseto 1912 muniti di pass rilasciato dalla Società;

d) nella Piazza Atleti Azzurri d'Italia area di sosta riservata ai veicoli della U.S. Grosseto 1912 muniti di permesso rilasciato dalla Società(numero massimo 20) negli appositi stalli all'uopo predisposti e ai mezzi i Polizia;

e) nelle due aree di sosta comprese tra la Via Veterani dello Sport e la Via Signorini, stalli riservati ai mezzi di Polizia e di Soccorso, ai veicoli a servizio delle persone con ridotte capacità motorie;

f) nella Via Veterani dello Sport, tratto sottostante la tribuna coperta, è consentito il transito e la sosta ai mezzi di soccorso e polizia, agli autobus che trasportano le squadre di calcio che dovranno disputare l'incontro, a n. 5 veicoli dell'U.S. GROSSETO 1912, a n. 2 veicoli della squadra ospite, ai veicoli a servizio della terna arbitrale e del servizio antidoping e ai mezzi delle reti televisive, muniti di permesso rilasciato dalla Società;

g) nel Piazzale Bearzot, area di sosta riservata ai mezzi di Polizia e Soccorso;

h) nella Via Caravaggio, tratto compreso tra la P.zza Stadio e la Via Aldi, stalli di sosta riservati a veicoli dei tifosi della squadra ospite;

i) nella corsia afferente all'arcata lato sud del sottopasso ferroviario di Via Telamonio/Via Sonnino ("Ponte Dei Macelli") è istituito il divieto di transito per i veicoli che dal Viale Sonnino si immettono nel suddetto sottopasso ferroviario;

2. Sono temporaneamente sospese di validità le ordinanze in contrasto con il presente atto nel periodo di vigenza dello stesso;

DISPONE

A) La trasmissione della presente ordinanza alla Questura di Grosseto, per quanto di competenza, mediante invio di Pec;

B) La trasmissione della presente ordinanza all'U.S. GROSSETO 1912, per quanto di competenza, mediante invio di Pec;

C) La trasmissione della presente ordinanza alla Società SISTEMA s.r.l. avente sede legale a Grosseto Piazza Duomo, 1, mediante invio di Pec, per la posa e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale nonché della movimentazione delle transenne a delimitazione dell'area interdetta alla circolazione;

D) La trasmissione della presente ordinanza al Settore Sviluppo Infrastrutturale - Servizio Mobilità per la liquidazione delle spettanze dovute alla società SISTEMA S.R.L. derivanti dalla posa e la manutenzione e rimozione della prescritta segnaletica stradale nonché della movimentazione delle transenne a delimitazione dell'area interdetta alla circolazione;

E) La trasmissione della presente ordinanza all'U.S. GROSSETO 1912, per quanto di competenza;

F) La trasmissione della presente ordinanza all'URP e all'Ufficio Stampa del Comune di Grosseto, per quanto di competenza;

G) In caso d'installazione provvisoria di segnaletica stradale, al fine di rimuovere veicoli ai margini della carreggiata stradale, nella zona ove si svolgono i lavori, la relativa segnaletica dovrà essere collocata almeno **QUARANTOTTO ORE prima** dell'inizio degli stessi a cura e spese della Ditta Esecutrice e in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata quindi all'invio d'idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto, ai sensi della L. 445/2000 da comunicare a mezzo fax, al numero **0564 – 41 72 71 (o via e - mail al seguente indirizzo di posta elettronica: piemme @comune.grosseto.it)** prima della decorrenza del presente atto nonché all'ostensibilità sul luogo, oggetto della presente Ordinanza, del rapporto di trasmissione completo del medesimo fax (o e-mail);

H) La presente Ordinanza Dirigenziale è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e farla rispettare;

I) Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla data di notificazione, ai sensi della Legge 06 Dicembre 1971 n°1034, i suddetti termini decorrono dall'affissione all'albo pretorio on line della presente Ordinanza Dirigenziale;

L) Altresì la trasmissione della presente Ordinanza Dirigenziale con trasmissione mediante posta telematica, per quanto di competenza, ai seguenti Enti, Servizi di Soccorso e Forze di Polizia:

***Prefettura**

***Arma Carabinieri**

***Guardia Finanza**

***Vigili del Fuoco**

*** Staff del Sindaco**

***Pronto Soccorso**

*** C.R.I. Grosseto**

***Misericordia Grosseto**


*** Autolinee Toscane S.p.A.**

***Tiemme S.p.A.**

***Sei Toscana**

S'informa che il procedimento è di competenza del Comando Polizia Municipale e che il Responsabile del procedimento è l' Isp. Lorenzo Querci e dell'istruttoria è l'Ass. Scelto G. Tarmati . Gli atti relativi all'istruttoria sono a disposizione c/o il Comando Polizia Municipale - Via Zanardelli n.2 tel. 0564 /488507 – e -mail : piemme@comune.grosseto.it.

Il Funzionario Responsabile
QUERCI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)



SOLUZIONE ESTESA